



COMUNE DI S. STEFANO AL MARE

C.A.P. 18010

Cod. Fisc. : 002 473 600 84

PROVINCIA DI IMPERIA

☎ 0184 / 48.64.88

Fax 0184 / 48.68.20



**REGOLAMENTO PER L'USO DEI POSTI BARCA E SERVIZI ACCESSORI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE
DEMANIALE PROSPICIENTE IL LUNGOMARE "C. COLOMBO", APPRODO SANTO STEFANO AL MARE.
INDICAZIONI PER LE TARIFFE.**

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – DESTINAZIONE D'USO

1. L'area identificata dalla concessione demaniale –numero 8003 come da relativi elaborati ad essa allegati, viene assegnata, anche per fini di pubblico interesse, ad associazioni Sportive senza fine di lucro regolarmente affiliate al C.O.N.I. con lo scopo di incentivare e promuovere la pratica dello sport della pesca sportiva e delle attività subacquee non finalizzate esclusivamente in favore degli associati ma che abbia una ricaduta più ampia nel contesto sociale.

ART. 2 - SERVIZI PORTUALI

1. Fermi restando i poteri di polizia e vigilanza, devoluti dalla legge all'Autorità Marittima e locale, i seguenti servizi, da espletarsi all'interno dell'approdo di Santo Stefano al Mare, come delimitato nell'allegata planimetria, sono disciplinati dal presente regolamento:
 - a. Predisposizione delle relative attrezzature, ivi compresa la posa in opera delle catenarie e dei corpi morti;

- b. Predisposizioni di impianti e di attrezzatura antincendio e soccorso in fase di primo intervento;
- c. Rifornimento idrico;
- d. Fornitura energia elettrica;
- e. Esercizio del verricello e delle attrezzature relative;
- f. Esercizio dello scalo di alaggio e delle attrezzature relative;
- g. Assistenza, su richiesta, all'ormeggio e al disormeggio;
- h. Pulizia area portuale, raccolta e ritiro dei rifiuti, oli esausti e batterie;
- i. Pulizia specchio acqueo;
- l. Deposito a terra delle unità (compatibilmente con gli spazi disponibili);
- m. Cassetta di pronto soccorso;
- n. Controllo di sicurezza ormeggi delle unità;
- o. Manutenzione e pulizia servizi igienici riservati agli utenti;
- p. Servizio verricello per movimentazione nell'ambito portuale;
- q. Divulgazioni avvisi urgenti ai naviganti, bollettino meteorologico e ordinanze della Capitaneria di Porto;
- r. Manutenzione aree inserite nell'ambito portuale:

ART. 3 – GESTIONE SERVIZI

1. I predetti servizi sono richiesti dal Comune di Santo Stefano al Mare e sono svolti mediante l'affidamento in gestione all'associazione sportiva individuata.

ART.4 – ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

1. La qualifica di socio ordinario dell'Associazione Sportiva assegnataria è requisito indispensabile per ottenere l'eventuale assegnazione degli ormeggi, per i posti resisi disponibili per i natanti, che avviene sulla base dell'ordine cronologico delle richieste.
2. Ciascun utente può essere assegnatario di un solo ormeggio.
3. I posti di ormeggio di cui al presente articolo sono assegnati soltanto alle unità di lunghezza non superiore a m. 6.30 e larghezza non superiore a n. 2.30 (accettata una tolleranza solo per quest'ultima del 1%).
4. Ai fini dell'assegnazione dei posti di ormeggio, le dimensioni si riferiscono alla lunghezza fuori tutto dell'unità, come definita dalla norma EN/ISO 8666.
5. Le domande di iscrizione da inviarsi, a mezzo Raccomandata A-R oppure via Posta Elettronica Certificata, all'associazione sportiva a cui è stata affidata la gestione, limitatamente ai posti disponibili, sono accolte sulla base di quanto stabilito dal comma 1.
6. I posti già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti tacitamente rinnovati per l'anno successivo a meno che gli interessati non fanno rinuncia scritta e a condizione che l'assegnatario abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio.
7. L'Associazione Sportiva a cui sia stata affidata la gestione dovrà predisporre entro il 31 marzo di ogni anno un particolareggiato piano degli ormeggi, soggetto ad approvazione della competente Autorità Marittima, per l'utilizzazione razionale dei posti disponibili in rapporto alle caratteristiche tecniche ed al pescaggio dei natanti ospitati.
8. Il piano degli ormeggi potrà subire modifiche esclusivamente a seguito di sopravvenute impreviste necessità di carattere tecnico, comunque da comunicare alla Delegazione di Spiaggia di Riva Santo Stefano.
9. Per le domande di iscrizione non accolte dovrà parimenti redigersi apposita graduatoria gestita in ordine cronologico, che verrà conservata presso la sede dell'Associazione Sportiva a cui è stata assegnata la gestione.
10. Nella lista di attesa sono indicate con precisione le caratteristiche principali delle **unità** che il richiedente intende ormeggiare.

11. Una volta comunicate, come indicato al comma precedente, le dimensioni dell'unità, tra i dati contenuti nella domanda di ammissione, la richiesta di modifica delle stesse comporta una nuova valutazione della richiesta.
12. Al momento dell'assegnazione del posto di ormeggio, il richiedente deve dimostrare di essere il proprietario dell'unità indicata nella domanda, pena la perdita del diritto di ormeggio.
13. L'assegnatario, ricevuta la comunicazione circa la disponibilità del posto di ormeggio da parte dell'associazione cui sia stata affidata la gestione, è tenuto a confermare per iscritto il proprio interesse entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
14. La mancata accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento determina la perdita del diritto e l'invio della comunicazione di cui sopra all'iscritto che segue nella lista stessa.
15. Tutti i nuovi assegnatari, al momento dell'assegnazione dell'ormeggio devono fornire i dati identificativi del proprietario e dell'unità: il libretto di immatricolazione/certificato di potenza nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante: lunghezza dello scafo, larghezza, pescaggio (come specificato dal comma 10 del presente articolo) e ogni stato utile a consentire l'individuazione univoca dell'unità, nonché copia della polizza di assicurazione in corso di validità.
16. La dichiarazione, dolosa o colposa, di dati non veritieri, comporta la decadenza di diritto dal diritto di ormeggio, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ai sensi delle norme vigenti.
17. La delegazione di Spiaggia di Riva Santo Stefano, alla quale dovrà essere presentata una copia del nuovo piano di ormeggio entro il 30 aprile di ogni anno, ha facoltà di esercitare ogni idoneo controllo in merito.

ART. 5 – UNITA' DI TRANSITO

1. Saranno riservati n°3 ormeggi alle unità di transito e n°1 alla Società Sportiva Canottieri.
2. Gli ormeggi dedicati al transito, disciplinati ai sensi dell'art. 49 nonies del D.Lgs. n. 171/2005 s.m. e i., dovranno essere indicati mediante affissione di idonea segnaletica recante la seguente dicitura:

“Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – Tratto in concessione al Comune di Santo Stefano al Mare. Riservato alle unità di transito”.

3. Per unità di transito devono intendersi quelle provenienti ed ovvero dirette ad altri porti diversi da quello oggetto del presente regolamento. Per tali unità è previsto lo stazionamento nelle modalità e nei termini del già richiamato D.Lgs. n. 171/2005 s.m. e i.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ATTINENTI ALLA NAVIGAZIONE ED AL TRAFFICO MARITTIMO NELL'AMBITO DELLO SPECCHIO PORTUALE.

ART. 6 LIMITI DI VELOCITA'

1. La velocità dei natanti in genere, in navigazione nell'ambito dell'approdo deve essere ridotta al minimo indispensabile, comunque non superiore ai due nodi, e compatibilmente con le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo e di danno ai terzi ed alle opere portuali.

ART. 7 – SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

1. Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di parabordi e di mollettoni. Ogni imbarcazione dovrà altresì possedere tutti i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione e contro il pericolo di incendio.
2. Tutte le unità dotate di motore entro bordo a benzina dovranno aprire il vano motore e/o aerare le sentine, al fine di evitare l'accumulo di sostanze infiammabili in spazi chiusi. Le stesse unità dovranno inoltre effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore.
3. E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo (es. latte, taniche, fusti, etc.).

4. Tutte le unità ormeggiate dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni anche ad altre unità stazionanti negli ormeggi vicini.
Il Comune di Santo Stefano al Mare o la Società affidataria del servizio è autorizzato ad adottare le procedure previste nei confronti delle unità che non rispettino le presenti disposizioni.

ART. 8 - MODALITA' DI ORMEGGIO

1. Tutte le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate a regola d'arte e di punta nel posto assegnato.

ART. 9 - RESPONSABILITA' CIVILE

1. L'utente è direttamente responsabile dei danni derivanti da avverse condizioni meteo marine, riconducibili a deficienze dell'ormeggio, da eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sicurezza ed a qualsiasi altra causa.

ART.10 – DIVIETI

E' vietato:

1. L'ingresso nell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento salvo quelli autorizzati dal Comune di Santo Stefano al Mare o all'associazione affidataria.
2. Fare il bagno nello specchio delle acque dell'approdo.
3. Depositare combustibili di qualunque genere nelle aree individuate (allegato A) del presente regolamento.
4. Gettare in mare immondizia, olio, nafta o qualsiasi materia che possa comunque inquinare lo specchio acqueo dell'approdo.
5. Esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine o nello specchio acqueo dell'approdo.
6. Ingombrare aree a terra o in mare con imbarcazioni, attrezzi e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione. Depositare imbarcazioni, carrelli, passerelle, attrezzature o merci in genere

su scali di alaggio, banchine e aree demaniali marittime senza l'autorizzazione del Comune di Santo Stefano al Mare o della Associazione Sportiva a cui sia stata affidata la gestione.

7. Sostare con veicoli di ogni genere su scali di alaggio, sui moli e comunque nelle aree non specificamente destinate a parcheggio come evidenziate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
8. Effettuare lavori subacquei senza possedere i requisiti prescritti dalla legge e specifica autorizzazione da parte del Comune di Santo Stefano al Mare, nonché in violazione di eventuali ordinanze emesse dall'Autorità Marittima competente.
9. Ricaricare bombole subacquee a bordo delle imbarcazioni all'ormeggio.
10. Utilizzo improprio delle pompe antincendio.
11. L'ingresso e la circolazione da parte di ogni tipo di veicolo, tranne quelli espressamente autorizzati dal Comune di Santo Stefano al Mare o dell'Associazione sportiva affidataria, comprese le motociclette e i motorini, cui è però vietato il transito e l'accesso sul molo.
12. Effettuare qualsiasi attività senza la preventiva iscrizione nell'elenco di cui all'art. 68 del Codice di Navigazione qualora istituito dal Comune di Santo Stefano al Mare.
13. Effettuare lavori con fiamma e usare fiamme libere nell'area oggetto del presente regolamento senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima, usare cavi non a norma, e/o lasciare le unità allacciate alla rete elettrica incustodita, accendere all'interno delle unità stufe elettriche, impianti di aria condizionata o qualsiasi apparecchiatura elettrica che abbiano un assorbimento complessivo superiore a 700 Watt.
14. Utilizzare le manichette in banchina e sui pontili per fare docce, lavare stoviglie, indumenti, o quant'altro anche senza l'uso di detersivi non conformi, l'acqua deve essere utilizzata con estrema moderazione, per l'immissione dei serbatoi di bordo e per sciacquare le unità dei depositi salini.
15. Manomettere in qualsiasi caso gli impianti di erogazione dei servizi.
16. Ogni altra attività vietata con apposita ordinanza o con norme a carattere generale emesse dall'Autorità Marittima.

TITOLO III – DISCIPLINA ATTINENTE AI RAPPORTI FRA IL COMUNE E GLI UTENTI DEL PORTO

ART. 11 – PREAVVISO

1. Ogni assegnatario che debba allontanarsi con la sua imbarcazione dal posto di ormeggio assegnato per un periodo superiore ad una settimana dovrà preavvertire l'Associazione Sportiva cui sia stata affidata la gestione, affinché possa disporre per l'utilizzazione dell'ormeggio durante la sua assenza.
2. Per la preservazione del decoro degli spazi a terra, qualora si dovesse rilevare la presenza di natanti degradati ed in stato di palese abbandono, rimessati nel piazzale, i relativi proprietari saranno preavvertiti che entro il termine perentorio di 60 giorni dovranno provvedere ad effettuare lavori di restauro all'imbarcazione o alla rimozione della stessa. In caso di inosservanza la rimozione verrà effettuata a carico dell'Associazione Sportiva affidataria con successivo addebito dei costi al socio inadempiente.

ART. 12 – SUBENTRO

1. L'assegnatario di ormeggio non può inoltre in alcun caso cedere, vendere o sublocare il posto di ormeggio assegnatogli, né cedere o concedere ad altri i diritti acquisiti con la qualifica di socio ordinario dell'Associazione Sportiva a cui è stata affidata la gestione.

TITOLO IV – OBBLIGHI E SANZIONI

ART. 13 – RISCOSSIONE TARIFFE ED UTILIZZAZIONE ENTRATE RELATIVE

1. Le somme dovute, per la quota associativa e per tutti i servizi, saranno riscosse da soggetti appositamente delegati, i cui nominativi dovranno essere depositati presso il Comune di Santo Stefano al Mare.
2. Le somme introitate dovranno essere vincolate ed utilizzate esclusivamente per la manutenzione ed il miglioramento delle aree portuali e asservite.
3. Il bilancio annuale della gestione dei servizi portuali di cui trattasi sarà sottoposto all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Santo Stefano al Mare per le opportune valutazioni.

ART. 14 – SANZIONI

1. Ogni genere di disordine, vandalismo o condotta che possa pregiudicare la sicurezza e causare danno alle installazioni, sarà perseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia marittima e di ordine pubblico. Sarà cura della società gerente darne comunicazione alle Autorità competenti.
2. Ogni infrazione alle norme stabilite dal presente regolamento che causi danni a terzi, alle imbarcazioni o cose in genere crea un'immediata obbligazione al risarcimento da parte del responsabile.

TITOLO V – TARIFFE PER CONCESSIONE POSTI BARCA E PRESTAZIONE SERVIZI ACCESSORI

ART. 15 – TARIFFE

1. La quota associativa annuale sarà stabilita annualmente dall'Associazione Sportiva a cui è affidata la gestione e comunicata al Comune di Santo Stefano al Mare.